

CONSIGLIO DI STATO
Decisione n. 1478/97 dd 21 maggio 1997 – Depositata il 9 ottobre 1997

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in persona dei Ministri protempore, nonché dall'Università degli studi di Roma "La Sapienza" in persona del Rettore in carica, rappresentati e difesi dall' Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domiciliavano in Roma, Via dei Portoghesi n. 12

contro

Società di neurostomatologia e neurobiologia applicata, in persona del Presidente Brunelli Marcello, Zampino Michele, Toscano Giuseppina, Bizzoni Francesco, Galli Simonetta, rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Di Ronza e Maria C. Alessandrini ed elettivamente domiciliati in Roma, Via Carlo Conti Rossini n.95,

nonché contro

Celi Felice, Casagrande Marco, Maiorano Antonio, Filippello Edoardo, Padovano Luigi, Pannain Bruno, Fasano Daniele e Cavallaro Ignazio, non costituiti,

per l' annullamento

della Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per Lazio, Sez..III n.510 dell' 11-3-1995.

...*omissis*

Avverso la sentenza in epigrafe indicata propone appello l' Amministrazione la quale ribadisce la conformità alla normativa interna che comunitaria del provvedimento annullato in primo grado.

I resistenti costituiti chiedono il rigetto dell' appello ripropongono le censure dichiarate assorbite dal TAR. All'udienza del 23-5-1997 l'appello è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

L'appello è fondato.

...*omissis*

Diversamente da quanto ritenuto dal TAR. **il provvedimento impugnato non sopprime la specializzazione in odontostomatologia**, nè diversamente definisce ordinamento didattico della relativa Scuola e si caratterizza piuttosto quale atto ricognitivo delle specializzazioni in medicina e chirurgia che risultano conformi alla normativa comunitaria.

...*omissis*

Posto dunque che come esplicitato dall' Amministrazione. **la rettifica dell'elenco non comporta la soppressione della Scuola, ma soltanto la temporanea disattivazione** della stessa, ne consegue l'insussistenza della violazione dell' Art.8 del citai decreto legislativo n.257 del 1991.

...*omissis*

Tutte le doglianze dei ricorrenti fondano infatti sull'errato presupposto che la mancata inclusione della specializzazione i stomatologia nell'elenco rettificato con D.M. 30-10-1993 sortisca l'effetto di confondere in un'unica figura professionale due profili - quello medico e quello odontoiatrico - che la normativa comunitaria distingue all' opposto, come rilevato dall' Avvocatura. e **la disattivazione della Scuola, come attualmente strutturata appare atto prodromico alla definizione di un nuovo ordinamento didattico della specializzazione in odontostomatologia che consenta di formare in Italia medici specialisti abilitati all'esercizio di attività professionale identica a quella dei medici specializzati negli altri Stati membri.**

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta accoglie l'appello e per l'effetto annulla la sentenza di cui il epigrafe. **Ordina che la presente decisione sia eseguita dal. l'Autorità amministrativa.**

Così deciso in Roma il21 maggio 1997 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta. nella Camera di consigli con l'intervento dei Signori

Pasquale de Lise	Presidente
Calogero Piscitello	Consigliere
Corrado Allegretta	Consigliere
Chiarenza Millemaggi Cogliani	Consigliere
Antonio Inastasi	Est Consigliere

(depositata in Segreteria 9 ottobre 1997)